

attention!

Una pubblicazione della Fondazione usic in materia di prevenzione dei sinistri e garanzia della qualità

Incarichi per prestazioni parziali: motivo di cautela

Dr. Thomas Siegenthaler

Accade talvolta che a un progettista venga conferito, anziché un incarico generale, un incarico limitato a una parte delle prestazioni complessive necessarie per un progetto. Se in seguito emergono difetti costruttivi o altri danni riconducibili a una fase progettuale antecedente, ci si trova regolarmente a chiedersi se il progettista che si è occupato di una fase progettuale successiva avrebbe dovuto individuare e correggere l'errore del proprio predecessore.

In tali circostanze si tratta essenzialmente di capire se e in quale misura il secondo progettista avrebbe dovuto verificare i risultati del lavoro del primo. La suddivisione del lavoro naturalmente perderebbe ogni logica se ciascun progettista facente seguito in qualunque modo, con le proprie prestazioni, ai risultati del lavoro di altri progettisti dovesse dapprima sottoporli a una verifica approfondita.

Tuttavia, in alcuni casi nella giurisprudenza viene sostenuta la posizione secondo cui il progettista successivo dovrebbe in ogni caso verificare i risultati del lavoro del progettista che l'ha preceduto. Tali asserzioni giuridiche non chiariscono fino a dove vale quest'obbligo di verifica. Questo (presunto) obbligo legale deriva per analogia da una disposizione del CO sul contratto d'appalto (art. 365 cpv. 3 CO).

Nel caso in cui un contratto per le prestazioni del mandatario dichiara applicabili i regolamenti per le prestazioni e gli onorari della SIA (RPO) (102, 103 o 108, edizione 2014 o 2020), vale l'art. 1.2.7. In base a tale disposizione, per il progettista non sussiste esplicitamente alcun obbligo di verifica dei risultati del lavoro prodotti da competenti in materia «come piani, calcoli, progetti, varianti proposte dall'imprenditore». La regola è diversa in caso di difformità o difetti proprio individuati nei risultati del lavoro di terzi: Questi vanno notificati al committente.

Nella pratica, ai progettisti si raccomanda tuttavia di non fare troppo affidamento sull'efficacia dell'art. 1.2.7 dei RPO della SIA, in quanto:

- i RPO della SIA valgono soltanto se concordati come parti integranti del contratto. Spesso non sono applicabili: se vengono concordate altre disposizioni contrattuali con altre condizioni generali di contratto (ad es. il contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB) o se il riferimento ai RPO della SIA è assente o risulta altrimenti inefficace.

attention!

- I RPO della SIA valgono soltanto in assenza di altre disposizioni contrattuali preminenti. Se nel contratto concreto è dunque previsto che il progettista successivo debba verificare i risultati del lavoro del progettista precedente, tale disposizione è preminente rispetto all'art. 1.2.7.
- L'art. 1.2.7 dei RPO della SIA è stato commentato in modi diversi nella giurisprudenza. Una delle interpretazioni fornite è che tale disposizione sia perlopiù inefficace. Non è quindi certo quale sarà l'interpretazione che in futuro prevarrà in ambito giudiziario.
- L'art. 4 dei regolamenti per le prestazioni e gli onorari della SIA specifica per singole prestazioni di base che, in deroga all'art. 1.2.7, prevedono la verifica di determinati risultati del lavoro di terzi, ad es. l'art. 4.41 del Regolamento SIA 108: «Verifica specialistica e aritmetica delle varianti proposte dall'imprenditore» (che è oltretutto regolamentato diversamente nell'art. 4.3.41 del Regolamento SIA 103, in quanto la medesima prestazione vi compare sotto «prestazioni da concordare in modo particolare»).

Il progettista successivo facente pertanto seguito alle prestazioni di un altro progettista deve essere consapevole che, in caso di errore del primo progettista, potrebbe essere anche preso in causa. Il progettista successivo parte tuttavia avvantaggiato riconoscendo tempestivamente tale rischio e gestendolo in modo consapevole:

- 1. Fase di offerta:** se possibile, il progettista dovrebbe già richiedere i documenti delle fasi precedenti per l'elaborazione della propria offerta. Il confronto fra gli accordi sull'utilizzo applicati nelle fasi precedenti e l'incarico effettivo può fornire delle informazioni utili. Nell'offerta vanno indicati i documenti mancanti o incompleti e l'indicazione deve avvenire in forma dimostrabile, vale a dire per iscritto. Gli oneri supplementari vanno eventualmente inseriti nel preventivo d'offerta come voce aggiuntiva.

La verifica dei risultati del lavoro delle fasi progettuali precedenti può essere contemplata nell'offerta quale opzione aggiuntiva. Se il committente non sceglie tale opzione, non può in seguito argomentare di aver dato per scontato che questa verifica dovesse essere comunque eseguita.
- 2. Stipula del contratto:** il contratto dovrebbe riportare nel modo più preciso possibile la base sulla quale viene conferito l'incarico. In particolare, il contratto dovrebbe definire in modo chiaro quali prestazioni parziali siano già state elaborate. Nel contratto dovrebbe inoltre essere espressamente stabilito che il progettista successivo non è tenuto a verificare le prestazioni fornite dal progettista precedente e, pertanto, non se ne assume la responsabilità. Oppure, nel contratto dovrebbe essere indicato concretamente quali risultati del lavoro di terzi debbano essere verificati e con quali modalità specifiche (estensione della verifica).

In nessun caso il progettista dovrebbe sottoscrivere un contratto nel quale si assume *integralmente* la responsabilità per eventuali difetti ed errori dei risultati del lavoro di terzi. Una simile assunzione di

attention!

responsabilità per le prestazioni di terzi non sarebbe comunque coperta dall'assicurazione per la responsabilità civile professionale (esclusione degli «obblighi contrattuali aggiuntivi assunti»).

- 3. Comunicazione durante l'esecuzione della prestazione parziale:** se ci si rende conto della carenza delle prestazioni precedenti, è necessario darne comunicazione al committente.

In generale, nella comunicazione scritta andrebbero definiti i limiti che le parti attribuiscono al rispettivo mandato. Un'e-mail o una lettera di accompagnamento in cui si afferma chiaramente che il progettista abbia fatto affidamento sul progetto preliminare o sul progetto definitivo senza effettuare verifiche, oppure che si sia limitato a una verifica della plausibilità può, in caso di sinistro, chiarire l'interpretazione del progettista relativamente al proprio incarico. Se il committente (in particolare il committente competente) non si oppone a tali affermazioni, il progettista disporrà in seguito perlomeno di un'argomentazione plausibile per sostenere che, evidentemente, anche il committente aveva interpretato il ruolo del progettista allo stesso modo.

Una situazione particolarmente problematica può verificarsi quando un progettista viene incaricato esclusivamente della progettazione esecutiva ma non del controllo dell'esecuzione dei lavori o della direzione dei lavori. In tal caso, il progettista dovrebbe indicare in forma dimostrabile (vale a dire per iscritto) la necessità di

ricevere indicazioni sul cantiere (condizioni del terreno, fasi di lavoro, sicurezza in cantiere ecc.). Il progettista dovrebbe inoltre informare i responsabili di non potersi assumere la responsabilità né per l'inosservanza di circostanze che non gli siano state comunicate, né per la conseguente qualità o per i costi di esecuzione.

- 4. Fornitura delle prestazioni:** il fornitore di una prestazione parziale non dovrebbe mai esulare dall'ambito del proprio capitolato – in ogni caso senza un chiaro incarico supplementare. I casi di responsabilità dimostrano che è rischioso fornire prestazioni in assenza di incarico (per così dire «extra»). Queste comportano infatti l'assunzione di ulteriori responsabilità civili e legali.

Comprensibilmente, non sempre il progettista dedica a tali incarichi accessori, di fatto non retribuiti, la necessaria attenzione. In caso di danno si applicano tuttavia i medesimi criteri di diligenza di un incarico retribuito. Pertanto, se il committente desidera ampliare l'entità dell'incarico, è necessaria una regolamentazione in forma dimostrabile con una limitazione il più chiaro possibile. L'interesse di evitare un'attribuzione di responsabilità va di pari passo con il pagamento completo di tutte le prestazioni.

È buona norma agire con cautela quando un progettista viene incaricato di continuare con le proprie prestazioni a un progetto preliminare o un progetto definitivo di terzi. Se, tuttavia, il progettista conosce i rischi e li gestisce in modo consapevole, anche questa situazione può essere superata senza grandi rischi in termini di responsabilità.